

che determinerebbe la necessita di altri concorsi nel finanziamento, concorsi resi difficilissimi dalla prima ipoteca, che sarebbe subito iscritta a favore dell'Istituto.

Infine e da tenere presente che, per rendere possibile l'erogazione da parte dell'Istituto di mutui fino alla concorrenza del 75% del valore di perizia delle costruzioni, occorrerebbe che il suddetto gruppo di mutilati si costituisse in Societa' Cooperativa per la costruzione e l'acquisto di case economiche a vantaggio dei propri soci - Art. 6° del C. U. del 1919 - e che inoltre i costruenti alloggi fossero costruiti con quelle caratteristiche stabilite dallo stesso C. U.

Comunque, tenuto presente che il finanziamento tenderebbe a rendere possibile ad un benemerito gruppo di infortunati dello Istituto di procurarsi un alloggio in proprieta', la richiesta dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e sottoposta dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di sua competenza.